

TI_GERICHTE 60.2008.338 vom 10. August 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-08-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2008.338

FR: TI_GERICHTE 60.2008.338 du 10 août 2009

IT: TI_GERICHTE 60.2008.338 del 10 agosto 2009

Regeste

Ricorso contro decisioni della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure in materia di esecuzione di sentenze straniere

Erwägungen

E. 1

. 1.1. G iusta l'art. 7 della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili – nel termine di dieci giorni – alla Camera dei ricorsi penali (art. 62 cpv. 3 LOG).

E. 1.2

Con il proprio gravame il ricorrente impugna due decisioni: l'ordine di esecuzione 16.10.2008 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure (vedi punto p., doc. A allegato al ricorso 27/28.10.2008); la decisione 22.4.2008 sempre della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure (vedi punto j., doc. B allegato al ricorso 27/28.10.2008). Entrambi gli atti concernono l' (la continuazione dell') esecuzione – in Svizzera – della pena detentiva a vita inflittagli dalle autorità _____.

E. 1.3

Questa Camera è formalmente competente a pronunciarsi in merito, in applicazione dell'art. 7 della suddetta legge.

E. 2

. 2.1. Riguardo la tempestività, la stessa è pacificamente data con riferimento alla decisione del 16.10.2008: merita un approfondimento rispetto alla decisione del 22.4.2008.

E. 2.2

Quest'ultima decisione, modificata in alcuni punti il 7.5.2008 (vedi punto l), è un atto condizionato, in quanto adottato in vista di una decisione dello Stato in cui il detenuto che ha chiesto il trasferimento sta scontando la pena. La condizione varia a dipendenza della decisione dello Stato estero: è condizione risolutoria, nel caso in cui questi rifiuta il trasferimento; è condizione sospensiva, nel caso in cui lo Stato estero concede il trasferimento. A seguito della concessione del trasferimento, è quest'ultimo tipo di condizione che si è concretizzata. La decisione condizionata ha espletato in pieno i suoi effetti solo al momento dell'avvenuto trasferimento del detenuto nel nostro Cantone. RI 1 essendo giunto in Ticino il 15.10.2008, il termine di dieci giorni sarebbe rispettato.

E. 2.3

Nel gravame il ricorrente chiede inoltre di dichiarare nulla la decisione 22.4.2008 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, con cui ha disposto che, in caso di

trasferimento dal _____ in applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, l'esecuzione della pena inflittagli il 12.7.2002 era proseguita nella forma della pena detentiva a vita (art. 40 CP), che poteva ottenere la liberazione condizionale, al più presto, dopo avere trascorso 15 anni in carcere (art. 86 cpv. 5 CP) – ovvero il 22.7.2016 – e che non esisteva, formalmente, un termine di pena (doc. 28, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008). Decisione poi precisata il 7.5.2008, indicando che la natura e la durata della sanzione inflitta erano compatibili con la legislazione svizzera e che il fatto per il quale era stato condannato era punibile a titolo di assassinio ex art. 112 CP (pena a vita) (doc. 30, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008).

E. 2.3.1

La nullità di una decisione deve essere constatata d'ufficio dall'autorità in ogni tempo (decisione TF 6B_744/2008 del 23.1.2009). Il gravame 27/28.10.2008 – in quanto eccepisce la nullità delle decisioni 22.4.2008/7.5.2008 – è pertanto ricevibile.

E. 2.3.2

A ffinché sia sancita la nullità di una decisione occorre che il difetto sia particolarmente grave, che esso sia palese o almeno facilmente identificabile e che l'ammissione della nullità non metta seriamente in pericolo la sicurezza giuridica. Quali motivi di nullità si riconoscono grossolani errori di procedura, incompetenza materiale / funzionale e gravi violazioni di diritti procedurali garantiti dalla costituzione o dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 I 361; decisione TF 6B_744/2008 del 23.1.2009). Errori di procedura inerenti a violazioni del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. [che comprende, segnatamente, il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere, di ottenere una decisione motivata e di poter consultare gli atti di causa (decisione TF 6B_79/2009 del 9.7.2009)] sono, in sé, sanabili e di regola conducono soltanto all'annullabilità della decisione viziata. Qualora, tuttavia, si tratti di violazione particolarmente grave di un diritto fondamentale della parte, anche la violazione del diritto di essere sentito ha come conseguenza la nullità della decisione stessa. Questo è il caso, segnatamente, quando l'interessato non ha avuto conoscenza della decisione perché non gli è stata comunicata o quando l'interessato non ha avuto alcuna occasione di partecipare al procedimento in corso contro di lui medesimo (DTF 129 I 361).

E. 2.3.3

Ora, non risulta che RI 1 – prima dell'emanazione della decisione 22.4.2008, completata/sostituita il 7.5.2008 (doc. 28/30, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008) – sia stato interpellato dalla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure: non ha quindi potuto esprimersi su, segnatamente, il fatto che – a giudizio della Sezione – la liberazione condizionale, secondo il diritto svizzero applicabile in ragione dell'art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati, avrebbe potuto essergli concessa, al più presto, dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP). Ciò vale a maggior ragione se si considera che, rispetto alla precedente presa di posizione del Dipartimento delle istituzioni del 18.2.2008 (allegato 19 alle osservazioni), con la decisione 22.4.2008 il termine di carcerazione prima di una possibile liberazione è stato aumentato da 12 a 15 anni.

E. 2.3.4

In queste circostanze, è evidente che è stato manifestamente disatteso il diritto di essere sentito di RI 1, con la conseguenza che le decisioni 22.4.2008/7.5.2008 sono nulle. Esse non

possono quindi avere alcun effetto di legge (DTF 129 I 361). E ciò indipendentemente dalle modalità di notifica di dette decisioni: le contestazioni sollevate nel gravame possono restare indecise, in considerazione della ricevibilità del gravame e della nullità accertata.

E. 2.3.5

L'ordine di esecuzione 16.10.2008 (doc. A, allegato al ricorso 27/28.10.2008), parimenti impugnato, si fonda sulle decisioni 22.4.2008/7.5.2008, per cui – necessariamente – non può avere alcuna portata giuridica.

E. 3

. 3.1. L'esito del gravame (accolto per nullità delle citate decisioni) non impone di esaminare le (altre) numerose censure invocate. La particolare e complessa fattispecie richiede tuttavia alcune considerazioni, anche per semplicità ed economia di procedura, ma anche per rispetto agli impegni assunti dal nostro Paese nel presente caso.

E. 3.2

Il Life Sentence Tariff System del diritto _____ prevede una prima fase – minimum term – che rappresenta la retribution senza possibilità di liberazione condizionale, una seconda fase che comincia quando è terminata la prima e finisce quando l'autorità competente decide se al detenuto possa essere concessa la libertà provvisoria e, infine, una terza fase – che rappresenta la life sentence – durante la quale può essere revocata la libertà condizionale e la persona può essere rimessa in carcere fino a quando saranno dati i presupposti per la libertà condizionale. Il minimum term è il periodo minimo che il condannato deve trascorrere in detenzione senza possibilità di essere liberato condizionalmente. E' fissato dal giudice tenendo conto dei fatti imputati ed è parte della sentenza, come ammesso dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella decisione che ha imposto che la fissazione del minimum term sia operata da un tribunale imparziale e indipendente, con riferimento all'art. 6 § 1 CEDU [Case of Easterbrook v. The United Kingdom (Applic. no. 48015/99) del 12.9.2003, consid. 19/26].

E. 3.3

Con giudizio 12.7.2002 RI 1 è stato condannato alla pena detentiva a vita per avere partecipato all'uccisione di _____ (doc. 2, allegato alle osservazioni 10/11.11.2008). Il 16.5.2007 la competente autorità ha fissato in 12 anni il minimum term per il condannato, dedotto il carcere preventivo sofferto (doc. D, allegato al ricorso 27/28.10.2008).

E. 3.4

La Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure ha reputato che il reato di murder – che, secondo il diritto _____, prevedeva per legge la pena detentiva a vita – fosse assimilabile al reato di assassinio giusta l'art. 112 CP, parimenti sanzionato (anche) con la pena detentiva a vita. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati (l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato d'esecuzione e quest'ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni appropriate) e dell'art. 86 cpv. 5 CP (in caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale è possibile al più presto dopo 15 anni), la Sezione ha ritenuto che la liberazione condizionale non potesse avvenire prima del 22.7.2016 (doc. 28/30, allegati alle osservazioni 10/11.11.2008).

E. 3.5

Ora, come detto, il minimum term del diritto _____ è una parte della sentenza; esso è fissato dal giudice, e non più da un'autorità amministrativa. È fissato prendendo in considerazione i fatti del procedimento. Il minimum term non è quindi un termine fisso per l'esecuzione della pena, ma come parte della sentenza varia, da condannato a condannato (come risulta nel presente caso, in cui la proposta di minimum term di _____ era diversa rispetto a quella di RI 1, come indicato al punto b), anche in modo sensibile (ad esempio nel giudizio allegato doc. L alla replica, il minimum term richiesto era di 25 anni), in considerazione di circostanze relative all'autore ed al reato, non di circostanze relative all'esecuzione della pena. Soltanto una volta trascorso il minimum term, può essere presa in esame l'eventuale liberazione condizionale.

E. 3.6

Secondo il diritto svizzero, al contrario, prima che possa essere presa in considerazione la liberazione condizionale – misura di esecuzione della pena (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86 CP) – il detenuto deve avere scontato i 2/3 della pena o, nel caso di pena detentiva a vita, 15 anni: il criterio temporale è quindi fissato per legge, indipendentemente dal reato, dalle circostanze di commissione del medesimo, dalla persona dell'accusato. Si tratta di una disposizione relativa all'esecuzione della pena (come risulta peraltro dal loro inserimento nel titolo quarto, art. 74 e ss. CP) e non relativa alla commisurazione della pena.

E. 3.7

In queste circostanze, non si può assimilare il minimum term del diritto _____ – 12 anni nel caso di RI 1 – al termine di 15 anni di cui all'art. 86 cpv. 5 CP: il primo concerne infatti il merito della sentenza, e pertiene alla commisurazione della stessa; il secondo concerne unicamente l'esecuzione della pena. Si deve concludere che l'art. 9 n. 3 della Convenzione sul trasferimento dei condannati (l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato d'esecuzione e quest'ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni appropriate) è inadatto per risolvere la questione posta nel caso concreto: il minimum term non riguarda l'esecuzione della condanna, ma è elemento stesso della sentenza. È pacifico peraltro che, per la natura stessa del minimum term, e parimenti per gli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti del Regno Unito, la detenzione minima di dodici anni non possa essere rimessa in nessun modo in discussione. Solo trascorso detto termine si potrà entrare nel merito delle modalità di esecuzione della pena, ed in particolare potrà essere presa in considerazione una domanda di liberazione condizionale.

E. 3.8

Gli atti sono ritornati alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 4

. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rinfonderà a RI 1 CHF 1'500.-- a titolo di ripetibili (l'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è quindi priva di oggetto). Per questi motivi, richiamati gli art. 1 ss. della Convenzione sul trasferimento dei condannati ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza è accertata la nullità delle decisioni 22.4.2008 e 7.5.2008 della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'ordine di esecuzione 16.10.2008 della stessa Sezione. §§ Gli atti sono ritornati alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure per nuova decisione ai

sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rinfonderà a RI 1, _____, CHF 1'500.-- (millecinquecento) a titolo di ripetibili. 3. Rimedio di diritto : Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF). 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.